



2024/3119

18.12.2024

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/3119 DELLA COMMISSIONE**

**del 16 dicembre 2024**

**che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/110 prorogando il periodo di applicazione delle misure di emergenza per quanto riguarda i casi confermati di infestazione da piccolo coleottero dell'alveare in Francia e in Italia e aggiungendo la regione Sicilia in Italia nell'allegato di tale decisione come zona oggetto di misure di emergenza**

[notificata con il numero C(2024) 8783]

**(I testi in lingua francese e italiana sono i soli facenti fede)**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 259, paragrafo 1, lettera c),

considerando quanto segue:

- (1) L'infestazione da *Aethina tumida* (piccolo coleottero dell'alveare) è una malattia elencata richiamata nell'allegato II del regolamento (UE) 2016/429 e una malattia di categoria D ed E richiamata nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione <sup>(2)</sup>.
- (2) Tale malattia è quasi totalmente assente dall'Unione, ma si sono verificate infestazioni nella regione Calabria in Italia dal settembre 2014 e nel dipartimento francese d'oltremare dell'isola della Riunione dal 2022. Attualmente la decisione di esecuzione (UE) 2023/110 della Commissione <sup>(3)</sup> stabilisce alcune misure di emergenza in materia di sanità animale per quanto riguarda le infestazioni confermate da piccolo coleottero dell'alveare in Italia e in Francia, e nell'allegato di tale decisione di esecuzione la Calabria e l'isola della Riunione sono elencate come zone oggetto di tali misure di emergenza.
- (3) Sia l'Italia che la Francia hanno recentemente notificato alla Commissione nuovi casi di infestazione da piccolo coleottero dell'alveare individuati in Calabria e nell'isola della Riunione. Inoltre, l'Italia ha anche recentemente notificato alla Commissione diversi nuovi casi di infestazione da piccolo coleottero dell'alveare individuati nella regione Sicilia, che non è elencata nell'allegato di tale decisione di esecuzione come zona oggetto di tali misure di emergenza.
- (4) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione, evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi e impedire la diffusione dell'infestazione da piccolo coleottero dell'alveare in altre zone dell'Unione, è opportuno aggiungere la regione Sicilia nell'elenco degli Stati membri o delle zone dei medesimi di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/110 oggetto di misure di emergenza a causa della presenza di infestazione da piccolo coleottero dell'alveare.

<sup>(1)</sup> GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj>.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2018/1882/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj)).

<sup>(3)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2023/110 della Commissione, del 12 gennaio 2023, che stabilisce misure di emergenza per quanto riguarda i casi confermati di infestazione da piccolo coleottero dell'alveare (*Aethina tumida*) in Italia e in Francia e abroga la decisione di esecuzione (UE) 2021/597 (GU L 13 del 16.1.2023, pag. 5, ELI: [http://data.europa.eu/eli/dec\\_impl/2023/110/oj](http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/110/oj)).

- (5) Inoltre, la decisione di esecuzione (UE) 2023/110 si applica fino al 31 dicembre 2024. Date le continue difficoltà incontrate negli ultimi anni dagli Stati membri nell'eradicazione del piccolo coleottero dell'alveare negli Stati membri interessati, è tuttavia opportuno prorogare le misure di emergenza stabilite con tale decisione di esecuzione. È opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2023/110 in modo che si applichi fino al 31 dicembre 2026.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2023/110.
- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La decisione di esecuzione (UE) 2023/110 è così modificata:

- 1) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 3*

La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2026.»;

- 2) l'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

La Repubblica francese e la Repubblica italiana sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2024

*Per la Commissione*  
Olivér VÁRHELYI  
*Membro della Commissione*

## ALLEGATO

**Elenco degli Stati membri o delle zone dei medesimi oggetto delle misure di emergenza di cui all'articolo 2, paragrafo 1**

Stato membro	Zone oggetto di misure di emergenza
Francia	Dipartimento della Riunione
Italia	Regione Calabria: l'intera regione Regione Sicilia: l'intera regione